

STATUTO DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL GEMONESE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Istituzione, oggetto e sede)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, tra i Comuni **di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis e Venzone** è istituita la Comunità di montagna **del Gemonese** (in seguito denominata Comunità di montagna). L'ambito territoriale della Comunità di montagna coincide con quello dei Comuni inclusi nella zona omogenea del **Gemonese** di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli - Venezia Giulia).
2. La Comunità di montagna è ente locale istituito per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alla Comunità di montagna si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
3. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della Comunità di montagna **del Gemonese**.
4. La Comunità di montagna ha sede legale nel territorio del Comune di **Gemona del Friuli**. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità di montagna.
5. La Comunità di montagna ha il proprio stemma rappresentato da un riquadro quadrato con bordo blu al cui interno sono raffigurate graficamente le montagne in colore grigio, il fiume Tagliamento in colore azzurro, ed i Comuni appartenenti nei colori azzurro e verde.

Art. 2

(Finalità)

1. La Comunità di montagna, nel riconoscere e rispettare il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni partecipanti quali titolari della rappresentanza democratica dei cittadini, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela del territorio montano e promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della zona montana omogenea del **Gemonese** e delle comunità locali che la costituiscono;
 - b) integrazione dei territori dei Comuni partecipanti, nel rispetto delle singole specificità;
 - c) miglioramento della qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini;
 - d) ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, partecipazione, semplificazione, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - e) razionalizzazione e contenimento della spesa;
 - f) valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, nonché delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - g) valorizzazione della partecipazione delle popolazioni locali all'attività amministrativa;
 - h) promozione dell'attivazione di collaborazioni con altri Enti o soggetti al fine di assicurare un'elevata efficienza nell'offerta dei servizi ai cittadini;

- i) sostegno e promozione dello sviluppo digitale degli enti e della cittadinanza.

Art. 3

(Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità di montagna)

1. La Comunità di montagna è istituita per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del territorio medesimo.
2. La Comunità di montagna, in particolare:
 - a) elabora e attua i piani e i programmi di sviluppo del territorio, di concerto con la Regione, per la valorizzazione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;
 - b) esercita le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - c) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - d) svolge le funzioni proprie già esercitate dalla soppressa Comunità Montana del Gemonese Valcanale e Canal del Ferro e dall'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) del Gemonese ad essa subentrata ai sensi della legge regionale 26/2014.
3. La Comunità di montagna, oltre alle funzioni alla medesima attribuite in forza della Legge come indicate nel comma precedente, può svolgere, in favore dei Comuni richiedenti, funzioni e servizi di competenza comunale, a seguito di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea e conforme deliberazione dei Comuni interessati, in numero non inferiore a tre. La deliberazione assembleare regola le modalità e i limiti della delega di funzioni e servizi.
4. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità di montagna è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
5. Con le deliberazioni di cui al comma 3, i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità di montagna per l'esercizio delle funzioni a essa conferite.
6. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con regolamento.
7. Oltre che con le modalità di cui al comma 3, la Comunità di montagna può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 21/2019, approvate dall'Assemblea della Comunità di montagna e dal consiglio di ciascun Comune interessato.
8. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani (art. 19, comma 1 della L.R. 21/2019).

Art. 4

(Regolamenti)

1. I regolamenti della Comunità di montagna ne disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza.
2. I regolamenti della Comunità di montagna sono approvati dall'Assemblea **a maggioranza dei componenti** ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza del Comitato esecutivo approvato **a maggioranza dei componenti**.

3. Gli schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sono adottati dal Comitato esecutivo **a maggioranza dei componenti.**

Art. 5

(Revoca di funzioni e servizi comunali)

1. La deliberazione di revoca di funzioni e servizi comunali, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno e ha effetto dall' **1 gennaio dell'anno** successivo a quello di trasmissione alla Comunità di montagna, salvo diverso accordo.

2. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità di montagna e il Comune revocante sono regolati da apposito accordo.

3. In caso di revoca, il Comune rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità di montagna; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.

4. Salvo che l'accordo di cui al comma 2 disponga diversamente il Comune:

- a) si impegna nei confronti della Comunità di montagna ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;
- b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità di montagna per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;
- c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità di montagna entro la data di decorrenza degli effetti della revoca.

Art. 6

(Destinazione del personale comandato, distaccato o trasferito in caso di Revoca di funzioni e servizi comunali)

1. In caso di revoca il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità di montagna da parte del Comune in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso, salvo diversi accordi tra gli enti interessati.

2. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità di montagna ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.

3. In caso di mancato accordo, circa la ricollocazione di cui al comma 1, entro il termine di revoca, la Comunità attiva le procedure di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, con gli oneri di cui al comma 8 dello stesso articolo a carico dei comuni revocanti.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità di montagna:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente della Comunità di montagna;
 - c) il Comitato esecutivo.

Art. 8

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità di montagna è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla stessa, quali membri di diritto; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i componenti della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.
3. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, delegare con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, un Amministratore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. Di norma viene delegato sempre il medesimo amministratore. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

Art. 9

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

Art. 10

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
 - c) documenti contabili fondamentali quali: il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione finanziario, le relative variazioni di bilancio e il rendiconto della gestione;
 - d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
 - e) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;
 - f) atti di programmazione e di pianificazione;
 - g) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - h) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità di montagna;

- i) elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - l) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità di montagna presso enti, aziende e istituzioni;
 - m) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - n) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità di montagna, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;
 - o) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
2. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:
- la disciplina degli istituti di partecipazione;
 - criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità di montagna, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario, a pena di decadenza.

Art. 11

(Funzionamento dell'Assemblea – Diritti e doveri dei componenti)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, della stessa, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
 - e) l'istituzione di commissioni assembleari e le modalità del relativo funzionamento.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.
4. Ad esclusione delle deliberazioni che attengono alle funzioni proprie di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) del presente Statuto non si considerano, in ogni caso, approvate le deliberazioni che abbiano il voto contrario di un numero di componenti che rappresentino più di un terzo della popolazione residente nel territorio della Comunità, la cui determinazione è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività della Comunità di montagna.
6. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità di montagna tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge

Art. 12

(Presidente della Comunità di montagna)

1. Il Presidente della Comunità di montagna è il rappresentante **legale e giudiziale** dell'ente; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli Amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Il Presidente, in particolare:

- a) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;
- b) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
- c) nomina e revoca il Direttore generale o il Segretario della Comunità di montagna;
- d) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- f) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità di montagna e i Comuni;
- g) può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività;
- h) impartisce direttive al Direttore generale, ove nominato, in ordine agli indirizzi strategici e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
- j) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- k) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti del Comitato esecutivo;
- l) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e **approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 16**.

4. Il presidente può essere rieletto.

5. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità di cui all'articolo 15.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

Art.13

(Vicepresidente della Comunità di montagna)

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità di montagna tra i componenti del Comitato esecutivo.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza dall'ufficio o dimissioni, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Art. 14

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ente e collabora con il Presidente della Comunità di montagna per il governo della stessa.
2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità di montagna, che lo presiede, e da **due** componenti, eletti dall'Assemblea **tra i Sindaci o i delegati permanenti che la compongono** con voto limitato a **uno** nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:
 - a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
 - b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) adotta le proposte di modifiche statutarie e gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente;
 - f) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
 - g) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - h) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità di montagna presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - i) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.
4. Il Comitato esecutivo svolge ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea e al Presidente, ad esclusione delle funzioni di carattere gestionale di competenza del Direttore generale (se nominato) nonché dei dirigenti/responsabili.
5. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e **approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'articolo 16.**
6. In caso di decadenza dalla carica di componente del Comitato esecutivo per perdita dei requisiti di legge, nonché in caso di cessazione anticipata per dimissioni o altra causa, l'Assemblea provvede entro trenta giorni alla sostituzione del componente decaduto, dimissionario o comunque cessato, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il mandato del componente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
7. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, l'organo decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza; il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

Art. 15

(Dimissioni del Presidente della Comunità di montagna e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità di montagna e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate per iscritto all'Assemblea della Comunità di montagna e assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione all'Assemblea.
3. Le dimissioni dei componenti del Comitato esecutivo sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 16

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Comunità di montagna e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità di montagna qualora sia componente dell'Assemblea.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.

Art. 17

(Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.
2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce ogniqualvolta si renda necessario.
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 18

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo della Comunità di montagna è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo della Comunità di montagna individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità di montagna.

Art. 19

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità di montagna provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Il disegno organizzativo della Comunità di montagna si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori e con le zone più periferiche, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative, contenendo le criticità connesse all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.
3. Il personale della Comunità di montagna è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 20

(Personale)

1. Il personale della Comunità di montagna è costituito dal personale dipendente assunto, da quello già dipendente dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese, da quello trasferito dalla Regione, e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni della Comunità di montagna, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La Comunità di montagna può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.
3. Al personale delle Comunità di montagna si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 21

(Direttore generale)

1. La gestione della Comunità di montagna può essere affidata ad un Direttore generale, nominato dal Presidente della Comunità di montagna.
2. L'incarico di Direttore generale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile; è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato previa selezione, in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità di montagna, tra soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
3. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità di montagna, sulla base delle direttive impartite dal Presidente. In particolare il Direttore Generale:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;
 - b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
 - c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità di montagna;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.
4. Il Presidente della Comunità di montagna può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, sentito il Comitato esecutivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di Direttore generale, di revoca dell'incarico, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 22

(Segretario della Comunità di montagna)

1. In alternativa alla previsione di cui all'articolo precedente, previa deliberazione di indirizzo del Comitato esecutivo, la Comunità di montagna si avvale di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni ad essa partecipanti.
2. Il Segretario della Comunità svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di enti locali al Segretario presso i Comuni.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Comunità di montagna e cessa, comunque, in caso di cessazione dell'incarico di Segretario comunale svolto presso uno dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna.
4. Il Segretario può essere revocato dal Presidente della Comunità di montagna, sentito il Comitato esecutivo, per gravi violazioni commesse nello svolgimento dei propri compiti.
5. I rapporti tra la Comunità di montagna, il Comune presso cui opera il Segretario e il Segretario stesso sono disciplinati con apposita convenzione.
6. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale. In tal caso la remunerazione dell'ulteriore funzione assunta trova disciplina all'interno del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 23

(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità di montagna ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art.24

(Rapporti finanziari con la Regione e i Comuni partecipanti)

1. La Comunità di montagna percepisce dalla Regione:
 - a) risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale ai sensi della L.R. n. 24 del 27 dicembre 2019, art. 9, comma 33;
 - b) trasferimenti correlati alle funzioni delegate, con le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia;
 - c) trasferimenti in conto capitale per investimenti, con le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia.
2. La Comunità di montagna percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai Comuni;
 - b) trasferimenti relativi alle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità di montagna, oggetto di specifiche convenzioni.

Art. 25

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'Assemblea della Comunità di montagna, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria, costituito ed operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa.
2. La revisione economico-finanziaria può essere affidata ad un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei Comuni partecipanti.

Art. 26

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria della Comunità di montagna è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 27

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità di montagna applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

CAPO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 28

(Partecipazione popolare)

1. La Comunità di montagna assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni appartenenti alla stessa la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

Art. 29

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità di montagna conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati

all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La Comunità di montagna disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già accessibili ai sensi del comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità di montagna, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità e trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli. L'Assemblea procede comunque all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate dalla sola Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 31

(Gestione documentale)

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità di montagna sono di competenza degli organi gestionali della stessa, ancorché riferiti ai Comuni. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità di montagna.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti della Comunità di montagna, alla stessa si applicano i **regolamenti del Comune più popoloso**.

In fase di avvio della Comunità di montagna, sino alla nomina dell'Organo di revisione, tale funzione viene espletata dall'Organo di revisione del Comune più popoloso.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria della Comunità di montagna, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune più popoloso.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, purché sia presente la metà più uno dei componenti dell'Assemblea.

Art. 33

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni